

BOZZA*

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E
.....PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RICERCA SU

TRA

Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli, 1 e sede operativa in Piacenza, via E. Parmense, 84 (d'ora in poi detta Università Cattolica), in persona del ..., nato a ..., il ...

E

... (Ente), codice fiscale n., con sede in (d'ora in poi detto), in persona del (persona delegata) nato ail

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

.... (Ente) affida all'Università Cattolica, che accetta, l'incarico di predisporre tramite il proprio Centro di Ricerca BioDNA, sotto la responsabilità scientifica del Prof....(.....) una ricerca dal titolo: ".....", le cui caratteristiche sono specificate nel progetto allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante.

Il presente incarico si pone l'obiettivo di

In esecuzione della ricerca in oggetto, UCSC si impegna ad assicurare la corretta gestione tecnica e scientifica delle attività necessarie al suo compimento. Si impegna inoltre ad elaborare e trasmettere una/o più relazione/i sui risultati ottenuti nel corso dell'indagine e ad uniformarsi alle eventuali variazioni del programma.

In esecuzione della ricerca in oggetto, (Ente) si impegna a fornire tutti i dati necessari per la sua realizzazione.

Le specifiche attività che devono essere svolte da UCSC sono quelle indicate **nell'allegato tecnico**. Durante la fase di attuazione del progetto, (Ente) si riserva la facoltà di verificare che gli obiettivi, le priorità e il piano finanziario siano

* Tra parentesi suggerimenti o indicazioni sulla compilazione

correttamente perseguiti. (Ente) eserciterà i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'esatta esecuzione e il miglior conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

Art. 2 - Corrispettivo

Per lo svolgimento del presente incarico l'.... (Ente) si impegna a corrispondere all'Università Cattolica la somma di euro ... al netto della corrispondente aliquota I.V.A. dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti **modalità di rateizzazione:**

- ...% all'accettazione dell'incarico
- ...% entro il mese di ... alla consegna di (relazione intermedia o altro)
- ...% a saldo alla consegna della relazione finale stabilita il ...

(oppure in alternativa: in un'unica soluzione alla consegna della relazione finale stabilita il...).

(indicare le eventuali rateizzazioni in relazione alle varie fasi di svolgimento della ricerca e le relative date di scadenza).

I relativi pagamenti all'Università Cattolica saranno effettuati mediante accreditamento sul c/c bancario

IBAN IT52B0623012607000000015755

Crédit Agricole – Agenzia “D” di Piacenza – via Colombo, 101 – 29122 Piacenza.

(Da inserire solo in caso di fondi pubblici soggetti a tracciabilità: “L'Università si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni”)

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione è collegata alla conclusione delle attività di ricerca in questione prevista alla data del (...).

Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, attraverso appositi atti scritti.

Art. 4 – Risultati e proprietà intellettuale

I risultati della ricerca oggetto della presente convenzione verranno esposti in una relazione finale (...oppure... in relazioni intermedie e finali) che dovrà pervenire

all'.... (Ente) entro (indicare un termine compatibile con i tempi previsti dall'art. 3 per l'attuazione dell'attività di ricerca).

L'Ente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, di cui acquisisce la proprietà, fermi restando i diritti morali dell'autore.

In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca a cura dell'.... (Ente), eventuali modifiche al testo delle relazioni presentate andranno concordate con l'Università Cattolica nella persona del responsabile scientifico della ricerca stessa Prof. (...).

Salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari.

L'Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati per scopi di ricerca e di didattica.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione, mediante consultazione, elaborazione e raffronto con altri dati.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da una Parte all'altra in attuazione della presente collaborazione dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale ove sia stato espressamente indicato il carattere riservato.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni riservate ottenute.

Art. 7 - Sicurezza

I soggetti di una Parte che si recheranno presso le strutture dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività da realizzare in esecuzione della presente convenzione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Art. 8 – Comunicazioni tra le parti

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro a ...(Ente committente)... all'indirizzo ..., via ... n. ..., fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata da ...(Ente committente)... all'indirizzo ..., via ... n.

Art .9 –Foro competente

Le parti concordano espressamente che per tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente il foro di Milano.

Art. 10 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura uguale

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo), (data)

UNIVERSITA' CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
IL ...

.... (ENTE)